



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 139 DELL'1 dicembre 2006

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Si riportano le decisioni assunte nel corso della riunione dell'1 dicembre 2006 dalla **Commissione Disciplinare** costituita, dall'avv. Salvatore Lo Giudice, Presidente, dall'avv. Emilio Battaglia e dall'avv. Eugenia Croce, Componenti, con l'assistenza di Stefania Ginesio, e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti:

“ “ “ N. 10

RECLAMI

Reclamo della Soc. ASCOLI avverso la squalifica per **tre** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Simone **PESCE** (gara Lazio-Ascoli del 26/11/06 – C.U. 133 del 28/11/06). **Procedura d'urgenza.**

Il procedimento

La Soc. Ascoli ha proposto rituale reclamo d'urgenza avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto – in applicazione dell'art. 31, comma a3), del C.G.S. – la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara al calciatore Simone Pesce, tesserato per detta società, per il comportamento tenuto durante la gara Lazio - Ascoli del 26/11/06, avendo egli colpito sul collo - con il braccio destro piegato a gomito – il calciatore avversario Gabi Mudingayi che si trovava al suo fianco in possesso del pallone, mentre gli stessi si trovavano sulla fascia laterale, non lontano dall'area di rigore.

La difesa della reclamante eccepisce “*l'inutilizzabilità*” della prova televisiva nella fattispecie per due ordini di motivi. Sostiene la difesa della reclamante che “*il Direttore di Gara [sarebbe stato] di certo nella condizione e nella posizione di vedere perfettamente quanto accaduto nello scontro tra i calciatori Pesce e Mudyngayi*” e che anche l'assistente sarebbe stato “*in condizioni ottimali per vedere ...l'accaduto*”.

Sostiene, inoltre, la difesa l'insussistenza dell'ulteriore requisito richiesto dalla norma, ovvero "l'atto violento", in quanto l'incolpato non avrebbe "*colpito volontariamente*" l'avversario né "*tanto meno [avrebbe avuto] intenzione di procurargli danno fisico*".

Infine sostiene che "*la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo [sarebbe] microscopicamente ed eccessivamente afflittiva e penalizzante*" per il calciatore in considerazione delle sanzioni inflitte in casi asseritamente ritenuti analoghi e conclude chiedendo, in via principale, la revoca della sanzione e, in via subordinata, la riduzione della stessa "*nella misura che sarà ritenuta di giustizia*".

All'odierna riunione i reclamanti, con fax pervenuto alle ore 14.56, hanno comunicato l'impossibilità di partecipare all'udienza senza tuttavia richiederne il rinvio ad altra data.

E' invece comparso il rappresentante della Procura Federale, dott. Piergiorgio Berti, il quale ha chiesto la conferma del provvedimento del Giudice Sportivo.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e la documentazione televisiva, ritiene che il gravame non sia fondato.

Quanto al primo motivo dedotto dalla difesa della reclamante, in assenza di nuovi elementi tali da consentire di ritenere che il Direttore di gara abbia effettivamente "visto" e conseguentemente valutato irrilevante l'episodio in esame, a giudizio di questa Commissione, il provvedimento del Giudice Sportivo risulta immune da censure in quanto logicamente e congruamente motivato in ordine alla sussistenza del requisito di cui all'art. 31, lett. a3) C.G.S..

Quanto all'asserita insussistenza della volontarietà della condotta e dell'intenzione di procurare un danno fisico va rilevato che dall'esame delle immagini televisive, emerge rafforzato il convincimento – già puntualmente espresso dal Giudice Sportivo, la cui motivazione può essere qui integralmente richiamata – che la condotta del Pesce presenta i connotati della intenzionalità e della intrinseca potenzialità lesiva dell'integrità fisica dell'avversario. Evidente risulta, infatti, la "gratuità" del gesto di Pesce che prima di colpire l'avversario ha chiaramente individuato con lo sguardo la posizione di questi onde attingerne la parte superiore del corpo.

Quanto infine al trattamento sanzionatorio, risulta equa la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo che, nel determinarla, ha correttamente tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 14, comma 2 bis, lett.b) e c) C.G.S.. Deve infatti evidenziarsi che non si rileva in atti alcun elemento tale da attenuare la sanzione al di sotto dei minimi previsti dalla sopra menzionata norma.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta al calciatore Simone Pesce; dispone l'incameramento della tassa.

Reclamo della Soc. CATANIA avverso la squalifica per **tre** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore **MASCARA Giuseppe** (gara Roma-Catania del 19/11/06 – C.U. 120 del 21/11/06).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Giuseppe Mascara la sanzione della qualifica per tre giornate effettive di gara per il comportamento tenuto durante la gara Roma – Catania del 19.11.2006, "*per avere, al 14° del primo tempo, colpito volontariamente con una gomitata al volto un avversario (art. 14 comma 2bis*

CGS)”, ha proposto reclamo la Soc. Catania, concludendo per la riduzione della sanzione comminata.

A sostegno del gravame, *“pur non contestando il fatto addebitato al calciatore e riconoscendo parzialmente la responsabilità del medesimo”*, la reclamante rileva l'eccessività della sanzione inflitta. Sottolinea - in particolare - che, *“a dispetto di quanto riportato nel rapporto arbitrale”*, il gesto in questione non sarebbe connotato da *“violenza particolare”*, trattandosi nella specie del movimento di un atleta che intendeva divincolarsi dall'avversario, piuttosto che di un atto teso ad arrecare danno. Sottolinea, altresì, ai fini dell'apprezzamento della condotta del Mascara, che il colpo che ha attinto il giocatore della squadra avversaria non sarebbe stato portato con il gomito, ma con il braccio destro, aggiungendo che *“la particolare corporatura esile del Mascara lo porta ad azionare le braccia in modo da potersi difendere dagli attacchi dei difensori avversari”*. La reclamante rileva, da ultimo, il difetto del nesso causale tra il gesto del Mascara e la caduta dell'avversario, che sarebbe stata determinata - invece - da una *“scelta tattica”*.

Alla luce dei motivi proposti, la reclamante chiede la riduzione della sanzione della squalifica inflitta ad una giornata effettiva di gara ovvero, in subordine, a due giornate effettive di gara. In via istruttoria, chiede l'audizione del direttore di gara finalizzata alla conferma della ricostruzione della dinamica del fatto, così come riferita nel gravame.

I motivi della decisione

La Commissione, letti gli atti ufficiali e valutate le argomentazioni difensive, ritiene che il reclamo non possa trovare accoglimento.

Ed infatti, interpellato il direttore di gara, in accoglimento di istanza difensiva in tal senso, la condotta ascritta al calciatore Mascara nel provvedimento impugnato, trova pieno riscontro negli atti ufficiali.

In particolare, dal referto dell'arbitro, fonte di prova privilegiata, emerge che durante la gara, segnatamente al 14' minuto del primo tempo, il Mascara veniva espulso poichè *“a gioco in svolgimento colpiva volontariamente al volto il proprio avversario con una gomitata facendolo cadere a terra”*.

Dal supplemento di rapporto emerge, inoltre, a ulteriore chiarimento di quanto refertato, che: *“il colpo è stato volontario; ho avuto la possibilità – aggiunge il Direttore di gara – di disporre di vari elementi di valutazione: ho visto infatti che il Mascara prima di colpire si gira per guardare dov'è l'avversario e solo dopo sferra la gomitata”*.

Il fatto addebitato al calciatore e la relativa dinamica devono, pertanto, ritenersi pacificamente accertati e provati in atti.

Il gesto del Mascara, concreta una condotta che, per sua stessa natura, è connotata da violenza e pericolosità, anche in considerazione dell'obiettivo attinto nel caso di specie (il volto). Sotto tale profilo risulta ininfluenza la mancanza di conseguenze dannose per il giocatore della squadra avversaria, adombrata nei motivi di gravame laddove si invoca una *“scelta tattica”* del medesimo, poichè per *“atto violento”* - per costante orientamento degli Organi di Giustizia Sportiva - deve intendersi non solo il gesto che abbia cagionato, ma anche quello che risulti idoneo a provocare conseguenze pregiudizievoli per l'integrità fisica dell'avversario. Altrettanto irrilevante, a fronte dell'accertato atto violento, deve ritenersi la corporatura del calciatore sanzionato che non può certo costituire giustificazione alla condotta intenzionale potenzialmente lesiva dell'altrui integrità fisica.

Risulta pertanto corretta la qualificazione del fatto operata dal Giudice Sportivo e congrua la sanzione comminata, peraltro contenuta nel minimo edittale.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Reclamo della Soc. VERONA avverso l'ammenda di € 3.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Piacenza-Verona del 14/10/06 – C.U. n. 85 del 17/10/06).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha inflitto l'ammenda di € 3.000,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori in occasione della gara Piacenza-Verona del 14.10.2006 *“per avere suoi sostenitori danneggiato servizi igienici e altre strutture nel settore loro riservato”*, ha proposto reclamo la Soc. Verona, chiedendo la revoca e/o l'annullamento della sanzione comminata.

A sostegno del gravame, si sottolinea la mancanza di prova in ordine all'attribuibilità ai sostenitori della Società reclamante dei danneggiamenti riscontrati al termine della gara nel settore riservato ai medesimi. Ciò in quanto il Collaboratore dell'Ufficio Indagini non avrebbe avuto percezione diretta *“degli asseriti danneggiamenti”* e neppure avrebbe ricevuto *“conferme in merito dal Responsabile dell'Ordine Pubblico”*.

Ad avviso della reclamante, quanto riscontrato dal Collaboratore dell'Ufficio Indagini non sarebbe *“sufficiente ad attribuire la responsabilità di tali danni ai tifosi veronesi, presumendo che siano stati essi stessi materialmente a provarli”*, specie in assenza, si afferma, del *“ben che minimo problema di ordine pubblico ascrivibile ai propri sostenitori”*.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, ritenuta la necessità di acquisire ulteriore elementi di valutazione circa l'attribuibilità alla condotta dei tifosi veronesi dei danneggiamenti riscontrati dal collaboratore dell'Ufficio Indagini, in alcuni locali adibiti a servizi igienici dello stadio di Piacenza;

rilevato che dalla Relazione del Collaboratore dell'Ufficio Indagini se per un verso emerge la puntuale verifica e descrizione dei danni arrecati alle strutture dello stadio all'esito del sopralluogo effettuato al termine della gara, per altro verso non risultano elementi certi da cui desumere la prova certa che tali danni siano stati *“provocati dalla tifoseria ospite”*;

visto l'art. 30 n. 3 C.G.S.;

dispone la trasmissione degli atti all'Ufficio Indagini al fine di acquisire ulteriori elementi di prova a supporto della effettiva riferibilità della condotta di danneggiamento contestata ai sostenitori della società Verona.

Dispone, conseguentemente, la sospensione del procedimento.

Reclamo della Soc. VICENZA avverso la squalifica per **tre** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore **STERCHELE Giorgio**; avverso la squalifica per **quattro** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo all'allenatore **GREGUCCI Angelo**; avverso l'ammenda di € 10.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Vicenza-Treviso del 18/11/06 – C.U. 121 del 21/11/06).

Il dispositivo

La Commissione, in parziale riforma del provvedimento impugnato delibera di applicare al signor Gregucci Angelo Adamo la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara e dell'ammenda di € 8.000,00.

Conferma nel resto il provvedimento impugnato. Dispone la restituzione della tassa.
Si riserva il deposito della motivazione.

Il Presidente: f.to avv. *Salvatore Lo Giudice*

“ “ “

PUBBLICATO IN MILANO L'1 DICEMBRE 2006

IL PRESIDENTE
Antonio Matarrese